



PIANO DI CONTENIMENTO NUMERICO DELLA SPECIE CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI BIELLA. ANNI 2025-2029

Disposizioni operative per gli interventi di controllo alla specie cinghiale a tutela dei fondi agricoli da parte di Tutor/Proprietari/Conduuttori di fondi o Coadiutori.

Le procedure operative e di dettaglio specificano le attività di controllo di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 58 del 13 giugno 2025 ad oggetto "Approvazione del Piano di contenimento numerico della specie cinghiale nella Provincia di Biella - periodo 2025-2029".

Per quanto in esse non contenuto si fa riferimento al sopraccitato atto.

Premessa

Fermo restando che spetta alla Provincia la programmazione e il controllo della corretta esecuzione degli abbattimenti, si specifica che per programmazione si intende la calendarizzazione degli interventi che verrà stabilita in funzione del verificarsi dei danni alle colture agricole, situazioni di criticità della percorribilità stradale o di pubblica sicurezza.

La proposta di intervento potrà essere fatta anche dai singoli soggetti attuatori.

Di seguito si riportano le **Disposizioni Operative per Tutor/Proprietari/Conduuttori di fondi o Coadiutori** previste dal vigente Piano di Contenimento.

Ogni intervento potrà essere attivato previa richiesta a mezzo posta elettronica alla Provincia di Biella (e-mail vigilanza.venatoria@provincia.biella.it), da parte dell'agricoltore, del Tutor, del Coadiutore o dell'Associazione Professionale Agricola, che dovrà segnalare il danneggiamento alle colture da parte dei cinghiali, Cognome e Nome dell'Agricoltore, Comune, Località, recapito telefonico e Cognome e Nome dell'operatore o degli operatori chiamati ad intervenire.

La Provincia di Biella comunicherà entro 48 ore, la possibilità di intervenire direttamente, nelle 72 ore successive, compatibilmente con gli orari dell'attività venatoria.

In assenza di risposta nel tempo sopra riportato (48 ore), l'intervento dovrà considerarsi approvato e da attuarsi nelle 72 ore successive, compatibilmente con gli orari dell'attività venatoria.

L'attività dovrà essere condotta nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di controllo, approvato con D.P.P. n. 58 del 13.06.2025, con particolare riguardo alle comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, ai requisiti degli operatori, alla durata dei singoli interventi (72 ore), alle misure riguardanti la sicurezza.

Come previsto dal Piano di Contenimento gli interventi potranno essere svolti da un massimo di due operatori, proprietari/ conduuttori dei fondi in possesso dei requisiti in capo ai partecipanti al Piano di Controllo precedentemente richiamati o "tutor" in possesso dei medesimi requisiti. Inoltre, tutti gli agricoltori possono richiedere un intervento urgente di uno o due coadiutori dei piani di contenimento. Nel caso l'intervento venga effettuato da 2 operatori dovrà essere indicato il responsabile.

E' consentito esclusivamente il metodo di prelievo all'aspetto, da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o, esclusivamente per i proprietari/conduuttori di fondi e i tutor,



Area: Tutela e Valorizzazione Ambientale
Servizio: Caccia e Pesca nelle acque interne

Provincia di Biella

sopraelevato (altana), con l'uso esclusivo della carabina a caricamento singolo manuale o semiautomatico, armata con non più di due colpi dotata di ottica di puntamento e l'eventuale ausilio di fonti luminose o visori notturni, termocamere. E' consentito l'utilizzo del foraggiamento attrattivo opportunamente regolamentato (*vedere Allegato nr. 2 al Piano di Controllo*).

In caso di allestimento di appostamenti fissi (altane) sarà cura del Proprietario/conducente di fondi o del Tutor darne pronta comunicazione alla Provincia di Biella e provvedere alle relative autorizzazioni da parte del proprietario e conducente dei fondi del sedime, previo consenso dell'Ente Gestore dell'area faunistica interessata.

E' data la possibilità di appostarsi in diverse zone, i punti di appostamento devono essere raggiunti con arma in custodia.

La Regione Piemonte con DGR 9 agosto 2024, n. 3-122/2024 ha stabilito che, quando gli interventi urgenti sono da attuarsi nei terreni confinanti, i proprietari ed i conduttori dei fondi interessati e/o i tutor, anche avvalendosi di altro/i soggetto/i inserito/i nell'elenco dei coadiutori, o appositamente incaricati all'abbattimento, con il coordinamento del personale dipendente della Provincia, possono effettuarli per una profondità non superiore ai 500 metri dal perimetro degli appezzamenti in disponibilità o gestione del proprietario/conducente del fondo.

Nei Siti della Rete Natura 2000 è consentito esclusivamente l'uso di munizioni atossiche.

Qualora si intenda praticare un intervento notturno gli operatori dovranno procedere ad un sopralluogo diurno del sito al fine di verificare la presenza di potenziali pericoli che non consentano il tiro in sicurezza.

Per gli interventi in orario notturno (da un' ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole) è comunque necessaria la partecipazione di 2 operatori, entrambi in possesso dei requisiti, in collegamento diretto tra loro, il secondo anche non armato per fornire supporto e assistenza nell'identificazione dei selvatici e per assicurare una valutazione ed un controllo del contesto nel quale si sta agendo, ai fini di garantire la massima sicurezza nelle operazioni. Da quanto sopra ne consegue che, per gli interventi in orario notturno, la combinazione dei due Operatori può essere composta dai seguenti soggetti:

- due Operatori con la qualifica di Tutor, entrambi che abbiano sottoscritto l'accordo con il medesimo agricoltore: in questo caso entrambi possono intervenire armati essendo tutti e due autorizzati ad intervenire sui fondi dell'agricoltore con cui hanno sottoscritto l'accordo;
- due Operatori con la qualifica di Coadiutore: in questo caso, non essendo necessario un accordo con il singolo agricoltore possono intervenire entrambi armati, in virtù della normativa vigente;
- un Operatore con la qualifica di Tutor e un Operatore con la qualifica di Coadiutore: in questo caso entrambi possono intervenire armati, essendo il Tutor autorizzato ad intervenire in virtù dell'accordo sottoscritto con l'agricoltore, e il Coadiutore autorizzato ai sensi della normativa vigente;
- due Operatori con la qualifica di Tutor che abbiano sottoscritto un accordo con due agricoltori diversi possono essere autorizzati congiuntamente ed uscire per entrambi gli agricoltori (massimo due località complessive) nell'arco della stessa sera; dovrà essere fatta una sola richiesta d'autorizzazione ma entrambi i Tutor dovranno inviare la propria comunicazione d'intervento alle forze armate e produrre ognuno il proprio verbale d'intervento; ogni Tutor è autorizzato ad intervenire armato solo sui terreni dell'agricoltore con cui ha sottoscritto l'accordo;



In ogni caso, in mancanza del secondo Operatore l'intervento deve essere sospeso.

Si ribadisce **che non saranno autorizzati** per gli interventi **altri Operatori al di fuori degli elenchi in possesso della Provincia**.

Prima di ogni intervento armato, dovrà essere data comunicazione sommaria anche per le vie brevi, alla Provincia di Biella, alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché all'Istituto competente per territorio (Ambito Territoriale di Caccia, Comprensorio Alpino, Azienda Agrituristica Venatoria) tramite e-mail a :

- Provincia di Biella: vigilanza.venatoria@provincia.biella.it
- Polizia di Stato: dipps196.00n0@pecps.poliziadistato.it
- Comando Provinciale dei Carabinieri: provvisa@carabinieri.it
- Comando Carabinieri Forestali: 043348sg@carabinieri.it;
043350.001@carabinieri.it (C.S.Biella);
043354.001@carabinieri.it (C.S.Sordevolo);
043353.001@carabinieri.it (C.S.Pray)
- Guardia di Finanza: BI050.protocollo@gdf.it
- ATC / CA: info@atcbi1.it

Nella comunicazione dovrà essere specificato:

- nominativo del responsabile intervento e numero di cellulare;
- località dell'intervento;
- data ed ora di inizio;

Ogni uscita deve essere preventivamente registrata su un verbale d'intervento (*Modello 14*) da tenere a disposizione per eventuali controlli. Come da indicazioni delle Autorità di P.S., in caso di sparo, nelle ore notturne, dovrà essere data comunicazione al numero unico di emergenza 112 declinando le generalità, che dovrebbero già essere note per la comunicazione di cui sopra, nonché luogo ed ora dell'accadimento, al fine di evitare allarme tra la popolazione.

Al termine delle operazioni di prelievo, il verbale dell'intervento (*Modello 14*) dovrà essere compilato in tutte le sue parti, specificando i dati biometrici degli esemplari prelevati nonché la destinazione degli stessi.

Detto verbale dovrà essere trasmesso via e-mail alla provincia di Biella vigilanza.venatoria@provincia.biella.it entro sette giorni dalla data dell'intervento.

Al fine di identificare i capi, su ogni animale abbattuto dovrà essere applicata una marca identificativa numerata e inamovibile rilasciata dalla Provincia di Biella (da ritirare presso il competente ufficio o consegnata dalla Vigilanza provinciale nel corso di eventuali visite ispettive).

Fermo restando quanto disposto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale (Reg. CE/852/2004 - Reg. CE/853/2004 - D.G.R. 4-9933 del 03/11/2004) gli animali abbattuti saranno destinati così come indicato al punto 5.3.7 del Piano di Controllo. I residui di lavorazioni delle carni (pelli, visceri, ecc.) dovranno essere gestiti nei modi consentiti dalla legge con onere a carico del soggetto che ha la disponibilità del capo abbattuto.

Aggiornato dal Servizio Caccia e Pesca il 25/07/2025